

**Antonio Cassese, *I diritti umani oggi*, Laterza, Roma-Bari 2009, pp. 259, Euro 9,00.**

Tra le *retoriche* più suggestive dei decenni seguiti alla caduta del Muro di Berlino, quella dei *diritti umani* ha occupato e legittimamente occupa una posizione di sicuro rilievo nell'agenda internazionale. Cronaca, attualità e lessico politico pullulano di severe dichiarazioni d'intenti e petizioni di principio ispirate alla volontà di soddisfare una domanda che, sia pur confusa nell'immaginario comune in un indistinto intuitivo, ha alimentato molte delle iniziative di un *interventismo* volto, almeno nelle proclamazioni ufficiali, a conseguire un adeguato e generalizzato livello di attuazione.

Solo di passaggio ricorderemo che tale protagonismo della "comunità internazionale" non ha mancato di sollevare perplessità di vario genere, oltre che di tipo squisitamente politico e culturale, anche in ordine alla plausibilità del quadro giuridico complessivo nel quale quegli interventi si inscrivevano. Anche a prescindere dai concreti risultati ottenuti, la catena delle "guerre umanitarie" e delle operazioni di "polizia internazionale", ad esempio, condotte con la ragione ufficiale di soccorrere e correggere situazioni sensibili ruvidamente "esportando" sbandierati standard universali di soddisfacimento di quei diritti, agli occhi di osservatori ed opinione pubblica mondiale ha presto evidenziato un insieme di retrospensieri e strumentalismi non precisamente coerenti con l' "alta" ispirazione a quelli immanente. Cosicché la proclamazione solenne di quelle finalità ha sovente concluso col confondere o evocare una molto tradizionale, e sospetta, forma di colonialismo quanto meno culturale da parte dei paesi "sviluppati", adatta a surrogare altre anacronistiche e meno nobili forme di presenza (e invadenza). In tal modo, la plastica sovrapposizione che si è evidenziata tra la plausibile e legittima *esigibilità* di quei diritti e le politiche di riorientamento geopolitico seguite all'89, ha gettato sulla "sacra causa" l'ombra neo-imperialista del protagonismo statunitense e occidentale. Se a questo aggiungiamo poi le intermittenze e le vistose contraddizioni delle applicazioni "interne", di quei diritti, talune macroscopiche lacunosità nella loro realizzazione nelle società stesse dei paesi promotori (a cominciare dagli stessi Usa), il quadro delinea uno scenario ancora fortemente suscettibile di venire perfezionato, al centro, oltre che alla periferia del pianeta. Basti gettare un rapido sguardo alla desolante situazione delle carceri italiane (pullulante di episodi di straordinaria gravità) per avere un'idea della dimensione del problema, come delle vere e proprie rimozioni operate secondo l'inerziale e strabico tolemaismo della civiltà "bianca". O anche a talune, "emergenziali" sospensioni nel cuore stesso della "patria" del diritto tout-court (l'Italia del G8 genovese nel 2001), rivelative di una crisi radicale delle relazioni politiche e delle istituzioni non riconducibile ai sintomi passeggeri di una "caduta" congiunturale, bensì allusive di un deficit democratico, sul quale si sorvola con disinvoltura e che in verità meriterebbe di venire approfondito.

Cionondimeno, e a prescindere dall'uso ideologico, ellittico e strumentale della "bandiera" dei diritti umani dispiegato negli ultimi decenni, sarebbe fuorviante liquidare le questioni da essi poste come un mero corollario degli egemonismi dei

paesi “più avanzati”. È infatti evidente che, al di là delle superficiali certezze originate dal fatidico '89, relative ad un miracolistico scioglimento dei nodi internazionali a seguito della fine della guerra fredda, il quadro globale odierno dei diritti offre un panorama di luci e ombre ben distante dagli automatismi sui quali si era ingenuamente fatto affidamento all'indomani della caduta del “Muro”.

Eppure, ben prima dello scorcio di secolo e del ribaltone nei paesi dell'est europeo, e non a caso, la tematica dei diritti umani aveva comprensibilmente richiamato l'attenzione degli osservatori, già a partire da quel paradigmatico 10 dicembre 1948, nel quale l'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottava il testo definitivo della “Dichiarazione universale”. La fine della seconda guerra mondiale, con le sue implicazioni etico-ideologiche e col carattere di discriminazione storica esemplare, aveva puntato i riflettori dell'opinione pubblica mondiale sull'esigenza di una precettistica che definisse le coordinate teoriche e operative del rispetto della dignità umana, in un arco tematico che abbracciava finalmente diritti civili, politici, economico-sociali, secondo un'idea universale di cittadinanza, che reagiva in senso progressivo al disastro della guerra nazifascista e non si limitava più a riguardare gli individui solo in quanto membri di organismi statuali. In realtà, già dopo la prima guerra mondiale si era avuto un passo decisivo in questa direzione, allorché la costituzione di un Patto della Società delle Nazioni si sforzava di articolare un quadro politico-giuridico di tutela delle minoranze religiose, etniche e linguistiche presenti nel continente proprio a seguito della riorganizzazione territoriale complessiva dell'Europa. E faceva questo, ricorda Cassese, dentro la rivoluzionaria cornice *ideologica*, più che giuridica, che incrociava la parola d'ordine leniniana dell'emancipazione dei “popoli delle colonie” con quella wilsoniana relativa al “diritto dei popoli a decidere del loro destino” (ancorché, quest'ultima, interna e organica a “un'ottica moderata e rispettosa degli imperi coloniali”, p.18). Così forzando quei conati ottocenteschi che riuscivano bensì a dire una parola significativa sulla tratta degli schiavi, ma non si distanziavano, ad esempio nelle Convenzioni di codificazione del diritto dei conflitti armati, pur “motivate dall'intento di limitare le sofferenze causate dalla guerra”, dalle esigenze di “tutela degli interessi degli *Stati* coinvolti nel conflitto, piuttosto che degli individui” (p. 17). Ma senza tuttavia impedire che negli anni '30, nel clima sinistro che veniva maturando a seguito dei Trattati di pace, le varie politiche *sovraniste* degli stati, nell'erigere dei veri e propri orgogliosi muri alle “ingerenze internazionali”, edificavano di fatto pressoché insuperabili ostacoli “al rispetto pieno dei diritti umani per tutti” (p.24).

Cosicché, nota l'autore, è solo dopo il 1945 che prende piede una più vasta riflessione, implementata dalla nuova consapevolezza delle trasformazioni prodottesi nel panorama internazionale e della domanda prepotentemente emergente dal mutato quadro delle relazioni. È così che “nel periodo successivo alla Seconda guerra mondiale, gli sforzi per la protezione internazionale della dignità umana si moltiplicarono”, con la cruciale novità che “gli individui non furono più considerati, sul piano internazionale, solo come membri appartenenti a un gruppo, a una minoranza oppure ad altre categorie”. Per la prima volta, “essi divennero oggetto di protezione in quanto individui”. Si trattava di una vera e propria svolta storica, allusiva di un passaggio di *ratio* nelle “norme internazionali

a tutela dei diritti umani, che non *erano* più motivate e modellate sulla base degli interessi economici degli stati, ma *trovavano* la loro ragion d'essere in considerazioni d'altra natura" (p. 25). Essa apriva la strada ad un "*nuovo giusnaturalismo*: l'idea che il rispetto dei diritti umani, insieme con il mantenimento della pace, *dovessero* costituire il *punto di non ritorno* della nuova comunità mondiale" (p. 26).

È in quella particolarissima temperie che prende quindi avvio il complesso percorso di definizione formale, che Antonio Cassese ripercorre nelle sue articolazioni tecniche e normative in questo libro, non recentissimo, ma di straordinaria attualità, nel quale il giurista disegna il perimetro teorico e attuativo di una *universalizzazione* dei diritti umani, oggi più che mai soggetti alle variabili e alle oscillazioni di una politica internazionale alla ricerca di un nuovo equilibrio, nonostante gli indubbi progressi conseguiti tanto sul piano teorico, quanto su quello realizzativo.

Professore di Diritto Internazionale, Presidente del Comitato del Consiglio d'Europa per la prevenzione della tortura, del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, della Commissione internazionale d'inchiesta dell'ONU sui crimini in Darfur, l'autore riassume e compendia in sé esemplarmente l'insieme delle competenze e delle esperienze necessarie ad una rigorosa messa a fuoco della tematica. Ne inquadra le coordinate fondamentali, andando ben oltre la dimensione giuridico-normativa, con la passione etica e civile dell'uomo del suo tempo che registra sismograficamente lo stato drammatico dei diritti nel mondo contemporaneo, senza rassegnarsi a quella che è parsa configurarsi nell'ultimo quindicennio come una deriva entropica delle relazioni planetarie, in preda agli spiriti animali dell'anarchia mercantile.

Muovendo da un'agile, quanto densa e accurata, ricognizione storico-diacronica della tematica, Cassese descrive dunque nei tredici capitoli del suo libro la ricca e tormentata vicenda dei diritti umani, tracciandone la genealogia e gli sviluppi che si distendono dalle prime e fondative riflessioni kantiane fino alle più recenti condensazioni organizzative (la "Dichiarazione", appunto, e i due Patti internazionali successivi che ne rappresentano l'articolazione, rispettivamente in diritti civili e politici da una parte, economici, sociali e culturali dall'altra).

È con la *tòpica* kantiana infatti che essi ricevono il sigillo e l'imprimatur di una concettualizzazione moderna. Nella *Fondazione della metafisica dei costumi* (1785), il filosofo tedesco, com'è noto, nel distinguere tra una dimensione "animale" finita e quella "noumenica" dell'uomo, isolava e fissava una specificità non riducibile al "sistema della natura" e allusiva di un "valore interiore assoluto", che solleva l'uomo al di sopra della contingenza. Si trattava della cristallizzazione di un'idea di *dignità umana* cioè di un "valore che non ha prezzo", come nota Cassese, e che si estende fino alla proibizione di "punire in modo disumano l'uomo malvagio", poiché "il rispetto che gli è dovuto in quanto uomo non gli può essere tolto neanche se con i suoi atti se ne rende indegno (p.55).

Certo l'autore non ignora il carattere aporetico di una definizione che si situa in uno specifico contesto storico-culturale, così come il materiale, concretissimo articolarsi dei sistemi di valore e delle relative appendici normative. Insomma, non gli sfugge che l'insieme dei "diritti positivi" tende a entrare in collisione con la

definizione universalistica e “metastorica” di una trama di *diritti umani*. Le tradizioni culturali, a ben vedere, sono insiemi autocentrati, ciascuno rivendicante uno statuto d’eminenza e, in quanto tale, aspirante ad una sua irriducibile originalità. Non a caso Cassese afferma non solo che “l’universalità, per ora, è un mito”, ma che “esistono [...] profonde divergenze nella *concezione filosofica* dei diritti umani” (p. 61), delle quali egli esibisce la dettagliata fenomenologia. Esse riguardano le forme della politica, le varie posture ideologiche, le sensibilità religiose, con la sfera del diritto oggi, e performativamente, interagenti. Si danno, insomma, anche nella realtà storica del momento differenti *umanesimi*, visioni articolate dell’individuo e della convivenza toccati da una reciproca intraducibilità, che parrebbe precludere la possibilità di una composizione unitaria (quando non accreditare un posticcio *scontro di civiltà*). Ne derivano nella prassi storica contemporanea modalità estremamente diversificate di interpretazione di quei parametri che, contenuti nei documenti internazionali, possiedono un’indubbia caratterizzazione “eurocentrica”, così esponendosi all’“obiezione culturale” e ai sottostanti *relativismi*. Con il connesso rischio che la difesa di una universalità dei diritti si tramuti per ciò stesso “in una sorta di imperialismo culturale” (p. 70), che alzi steccati, invece di contribuire ad abatterli.

Tuttavia, corregge Cassese, l’ottimismo è autorizzato dal fatto che “esistono al tempo stesso due tendenze che in qualche modo temperano e addolciscono le spaccature ideologico-politiche tra gli Stati”. Si intravede dunque una via d’uscita pragmatica a un’impasse apparentemente insormontabile, nella “lenta marcia” alla realizzazione dei diritti umani. Da un lato, infatti, si dà da tempo una concreta tendenza a cercare “una qualche sorta di ‘*unificazione*’ almeno su alcuni problemi centrali” Dall’altro, complementariamente, e “di fronte alle difficoltà poste dall’ ‘universalità’, sulla ‘*regionalizzazione*’ dei diritti umani” contemporaneamente alla loro ‘*settorializzazione*’, ossia la loro specificazione in ordine a singoli problemi o a singole categorie di persone” (p.71). Questo risale naturalmente al fatto che si è creato nel tempo, e almeno su taluni terreni specifici, “un *nucleo ristretto* di valori e criteri universalmente accettati da tutti gli Stati”, in base alla prassi di un ‘universalismo minimalista’ (secondo le parole di Michael Ignatieff), cioè un comune denominatore di “precetti minimi”, il cui pregio è la compatibilità “con un’ampia varietà di modi di vivere e di pensare” (p.70). Tutti gli stati, infatti, hanno raggiunto un accordo su una base valoriale generale, nella quale campeggiano assunti quali il principio di eguaglianza, il diritto a non essere sottoposti a trattamenti disumani o degradanti, l’autodeterminazione dei popoli.

Qual è dunque il problema dell’oggi? Ancora una volta, verificata l’esistenza di una “rete di protezione internazionale dei diritti dell’uomo”, cioè della statuizione formale e solenne del loro rispetto, la questione della dimensione applicativa, il “piano dell’*effettività*”, soprattutto nel campo delle macroviolazioni, quali il genocidio, lo sterminio, che riempiono le cronache, trovando spesso solo un’eco rassegnata dell’opinione pubblica. È lì, che si conferma un’inerzia per larghissimi versi colpevole, soprattutto da parte dei governi, che richiede uno sforzo ulteriore e determinato da parte dei soggetti istituzionali e non. Esso deve investire la società civile planetaria, nella figura delle organizzazioni non governative, di dispositivi efficaci di prevenzione, strumenti di rapido intervento che impediscano

tempestivamente e fermino sul nascere la commissione di atrocità. Ma, al medesimo tempo, esso non può risolversi in una delega ad impersonali organismi internazionali affinché provvedano burocraticamente ad “esportare” o restaurare condizioni di normalità e pacificazione. Deve comportare un’assunzione di responsabilità generale, un protagonismo individuale e collettivo, che assuma nell’agenda *esistenziale* della e delle comunità la priorità e l’esclusiva della difesa della dignità umana.

Enrico Maria Massucci